



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

A TUTTI I CLIENTI – loro sedi

O G G E T T O: SPESOMETRO RELATIVO ALLE OPERAZIONI ANNO 2016

Gentile Cliente,

l'art. 21 del D.L. 78/2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di tutte le operazioni attive e passive effettuate e ricevute.

Termini di invio della Comunicazione telematica

La comunicazione relativa all'anno 2016 deve essere trasmessa **esclusivamente in via telematica**, entro le seguenti scadenze:

- entro il 10 aprile 2017 per i soggetti con IVA mensile;
- entro il 20 aprile 2017 per i soggetti con IVA trimestrale.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla Comunicazione in via telematica tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono **esclusi** i soggetti che si avvalgono del regime agevolato c.d. dei "contribuenti minimi" e i contribuenti che applicano il regime forfettario.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono:

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura (indipendentemente dal loro ammontare);
- le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA).

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 6/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Esclusioni

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni;
- le esportazioni di beni;
- le operazioni intracomunitarie;
- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (fornitura elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti mutuo, atti compravendita immobili)
- le operazioni di importo superiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti di persone fisiche non titolari di partita Iva, purché pagate mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate.

Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari.

Fatture ricevute per operazioni effettuate dai “nuovi minimi”

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “nuovi contribuenti minimi” devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l'addebito dell'imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

Schede carburante

Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Nell'ipotesi in cui, invece, gli acquisti di carburante sono registrati mediante le c.d. “schede carburante”, il modello di comunicazione polivalente prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro ex art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 6/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di comunicazione “analitica”.

La casella “documento riepilogativo” dovrebbe, invece, essere alternativa all’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte.

Spedizioni internazionali di beni

Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

Vendite per corrispondenza

Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:

- viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo;
- non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.

Cessioni gratuite oggetto di autofattura

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, vanno comunicate con l’indicazione della partita IVA del cedente.

L’Agenzia delle Entrate, nel documento pubblicato il 19.11.2013, ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui la cessione gratuita sia fatturata con rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18 co. 3 del DPR 633/72, la comunicazione deve riportare come imponibile il valore minimo di 1,00 euro.

Regime del margine

Le operazioni effettuate (vendite) in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui all’art. 36 del DL 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 6/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Ai fini di adempiere entro la scadenza prevista dalla normativa al nuovo obbligo, per i clienti che gestiscono la contabilità presso la propria sede aziendale è necessario fare pervenire **entro e non oltre il prossimo 31 marzo 2017** allo studio a mezzo dell' indirizzo mail longobardi@studionovara.it il file in formato telematico, completo in ogni suo elemento indicando come codice fiscale dell'intermediario il nr. **02307370961**. In tal modo sarà possibile effettuare le opportune verifiche e/o correzioni prima dell'invio.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ed ulteriore chiarimento e per eventualmente fissare un incontro presso la Vs sede ai fini della predisposizione del file telematico.

Ringraziando per la collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO NOVARA

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

CIRCOLARE N. 6/2017

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it